

Mozione n. 393

presentata in data 24 agosto 2023

a iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri

Legge regionale n. 1 del 04/01/2018 “Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche” – adeguamento “LINEE GUIDA” approvate dalla Regione Marche con D.G.R. 975/2021

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- con D.G.R. n.975/2021 sono state approvate le Linee Guida per la disciplina delle attività svolte dalle strutture tecniche competenti per le costruzioni in zona sismica nella regione Marche e con particolare riferimento agli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici di cui all'art. 94-bis c.1 lett. c.1) del d.P.R. n.380/01;
- ai sensi dell'art. 13 c.1 L.R. n. 45/2020, che ha modificato l'art.2 comma 2 della L.R. n.1/2018, le funzioni in materia sismica relative agli interventi privi di rilevanza sono trasferite ai Comuni a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'adozione della Deliberazione della Giunta Regionale n.975/2021, e quindi a far data dal 01/10/2021.

Preso atto che:

- il “Ministero Infrastrutture e dei Trasporti” con Decreto del 30.04.2020 (Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93) dispone al punto c) avente ad oggetto “*Interventi «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità*”:

- al terzo capoverso, che tutte le opere e gli interventi qui ricadenti, “(...) possono essere realizzate con preavviso scritto allo sportello unico comunale (...)” senza rilascio di attestazioni;
- che “(...) sono da ritenersi privi di rilevanza (...) le opere, gli interventi e i manufatti (...) in quanto privi di rilevanza strutturale (...)” pertanto sono da ritenersi non strutturali gli interventi elencati come “privi di rilevanza” nella D.G.R. n.975/2021, per i quali non è necessario attestato di deposito, ad eccezione degli interventi per i quali è necessaria la denuncia ai sensi dell'art.65 del D.P.R. 380/01.

Osservato che:

- la modulistica precedentemente approvata con D.G.R. n.1051/2017 al punto 12 indicava che per gli interventi art.65 e artt.93 e 94 del D.P.R. 380/01, la documentazione relativa alla denuncia dei lavori

e denuncia dei lavori in zona sismica, poteva essere allegata alla comunicazione di inizio lavori (punti 12.1-12.5.2);

- la nuova modulistica approvata con la D.G.R. 975/2021 riferita alla relazione asseverata riunisce in un unico modello SCIA, PdC e Titolo Unico SUAP, ed al punto 12 prevede, per gli interventi strutturali art. 65 del D.P.R. 380/01 e per gli interventi di minore rilevanza e rilevanti art.94 e 94-bis del D.P.R. 380/01, che sia allegata la denuncia dei lavori presentata sul sistema informatico DOMUS o l'attestato di deposito, ciò in contrasto con il D.P.R. 380/01 che prevede il deposito/denuncia prima dell'inizio dei lavori (punti 12.2-12.5-12.6.1);

- la D.G.R. 975/2021 nell'approvato modello della relazione asseverata al punto 12.7 prevede per le opere prive di rilevanza soggette a presentazione al comune ai sensi dell'art.94-bis del D.P.R. 380/01 ed indica alcune dichiarazioni riferite alle opere da eseguire tra cui all'ultimo punto l'intervento che ricade riferito all'elenco A o B dell'Allegato 1 della D.G.R. 975/2021;

- pertanto l'attestato di deposito da rilasciare da parte del Comune riferito alle opere di cui all'elenco A e B dell'Allegato 1 della D.G.R. 975/2021, nel rispetto del D.P.R. 380/01 è da rilasciare solo per quelle opere ove ricade la necessità di denuncia ai sensi dell'art.65 del D.P.R. 380/01 e per le quali il progettista, fatte le dovute verifiche, barri il punto 12.2 della relazione asseverata. Ciò in quanto al comune ai sensi dell'art.2 comma 3 della L.R. 1/2018 sono demandati gli adempimenti di cui all'art.65 del D.P.R. 380/01 e per il quale si necessita di attestato di deposito strutturale, mentre per nessun altro caso di cui ai citati elenchi A e B deve essere rilasciato attestato di deposito;

-le linee guida approvate con DGR 975/2021:

- all'art 5 comma 4, per quanto riguarda gli interventi privi di rilevanza prevedono che il progetto è allegato direttamente al titolo abilitativo e il deposito è effettuato solamente in Comune, differendo quindi da quanto approvato con DM Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30/04/2020 come sopra richiamato e specificato;

- all'art 9 comma 4 si prevede che "all'atto di presentazione del titolo abilitativo in cui si assevera che l'intervento è privo di rilevanza, il comune rilascia all'interessato e al costruttore l'attestazione dell'avvenuto deposito, differendo quindi da quanto approvato con DM Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30/04/2020 come sopra richiamato e specificato;

- per gli interventi rilevanti, l'allegato 5 (aggiornamento titolo abilitativi) riunisce in un unico schema la "Relazione di Asseverazione – punto 12) Interventi strutturali e/o in zona sismica" che precedentemente (D.G.R. 670/2017) erano stati approvati con due distinti schemi, riferiti uno alla SCIA e l'altro al Permesso di Costruire.

Considerato che nell'allegato 5 alla DGR 975/2021:

- per gli interventi rilevanti, si prevede che la denuncia dei lavori sia trasmessa unitamente alla comunicazione di inizio lavori;

- per la SCIA, per la richiesta di permesso di costruire o del titolo unico (SUAP), non è ammessa la possibilità di presentare la denuncia con indicazione delle casistiche di cui agli art. 65 e art. 93 e 94 del DPR 380/2001, prima dell'inizio dei lavori.

Ritenuto che:

- la normativa di cui alle linee guida in oggetto necessita di modifiche circa gli interventi privi di rilevanza per renderla conforme al DM del 30.04.2020 secondo cui risulta sufficiente la sola verifica automatizzata della completezza e della correttezza formale della documentazione presentata in allegato al titolo edilizio;
- per le opere soggette ad attività edilizia libera di cui all'art.6, comma 1, del D.P.R. n.380/2001 s.m.i. ecc., per le quali non è previsto alcun titolo edilizio o comunicazione, è necessario chiarire espressamente che la medesima documentazione necessaria di cui alla DGR 975/2021 non deve essere presentata ma deve essere predisposta dal progettista abilitato e conservata dal titolare dell'intervento per poter essere esibita in caso di successivi controlli.
- il DPR 380/2001 prevede il rilascio di attestazioni di deposito e di autorizzazione per gli interventi che rientrano negli artt.65 e 93 dello stesso, e che la legge regionale 1/2018 delega ai Comuni il rilascio di attestazioni di deposito strutturale di cui all'art.65 del DPR 380/2001 rimanendo di competenza regionale le attestazioni e le autorizzazioni di cui agli artt. 65 e 93.
- che non tutti gli interventi indicati nell'Allegato A della DGR 975/2021 sono soggetti a deposito strutturale ai sensi dei richiamati articoli e che pertanto la DGR 975/2021, nell'intento di semplificare le procedure, di fatto le ha aggravate disponendo il rilascio di attestazioni per tutte le tipologie di intervento indicate nelle citate tabelle.

Atteso che:

- sono sorte difficoltà interpretative e applicative in relazione alla tempistica di deposito della denuncia on-line dei lavori strutturali e dell'istanza riferita al procedimento dei titoli edilizi legati all'uso obbligatorio della modulistica approvata (allegato 5 DGR 975/2021) concernente la "relazione asseverata – punto 12" ed il "quadro riepilogativo della documentazione.

IMPEGNA

la Giunta regionale a:

- aggiornare le linee guida allegate alla DGR 975/2021 adeguando l'art 9 comma 4 prevedendo che gli interventi privi di rilevanza siano esclusi dalle procedure di autorizzazione sismica e di deposito e possano essere realizzati con preavviso scritto allo sportello unico comunale;
- aggiornare le linee guida allegate alla DGR 975/2021 adeguando l'art 5 comma 4 prevedendo che la documentazione relativa all'intervento sia allegata direttamente al titolo abilitativo richiesto, da presentare solamente al Comune/SUE, escludendo dall'attestazione di deposito qualsiasi procedimento amministrativo riguardante tutte le opere in edilizia libera per le opere non soggette ad alcuna comunicazione o SCIA. Pertanto aggiornare l'allegato 1 delle linee guida della DGR 975/2021 circa gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici prevedendo che non sia dovuta ulteriore documentazione integrativa, rispetto a quella necessaria da depositare presso lo sportello unico, per il titolo abilitativo richiesto (CILA, SCIA, PdC o Titolo Unico SUAP). Inoltre nel caso di attività edilizia libera di cui all'art.6, comma 1, del D.P.R. n.380/2001 s.m.i., è opportuno prevedere che non vi sia alcun deposito, e la medesima documentazione venga predisposta dal progettista abilitato e conservata dal titolare dell'intervento per poter essere esibita in caso di verifiche comunali

e per la dimostrazione della legittimità dello stato di fatto in futuri interventi edilizi o per la alienazione del relativo immobile;

- aggiornare la modulistica approvata dalla Regione Marche con la DGR 975/2021 eliminando le righe relative a: "Progetto architettonico", "Relazione tecnica esplicativa", "Elaborati grafici", "Relazione geotecnica", "Relazione geologica";

- aggiornare la modulistica riferita all'asseverazione inclusa nei modelli CILA, SCIA e richiesta di rilascio Permesso di Costruire, prevedendo esplicitamente che l'attestato di deposito per le opere non rilevanti la pubblica incolumità è rilasciato solo per le opere per le quali il progettista indichi l'apposita casella punto 12.2 della "Relazione Asseverata" se le opere oggetto di intervento ricadano nell'art.65 del DPR 380/2001 e che nel caso di opere prive di rilevanza non ricadano nell'art.65, nessuna attestazione deve essere rilasciata dal Comune;

- confermare, con la modifica della modulistica regionale, che al fine di poter procedere alla corretta applicazione della normativa regionale delegata ai comuni, la denuncia dei lavori e l'acquisizione dell'autorizzazione per interventi strutturali in zona sismica, siano necessari per l'inizio dei lavori e quindi che possano essere acquisiti prima della comunicazione di inizio dei lavori e non contestualmente all'istanza del titolo abilitativo. Ciò in quanto, in caso diverso, ci sarebbe un maggior onere da parte del progettista e dei richiedenti, poiché dopo la presentazione dell'istanza potrebbero essere necessarie modifiche alla progettazione, sia nella fase istruttoria che nei sub-procedimenti necessari per l'acquisizione di pareri prima dell'efficacia o del rilascio del titolo edilizio e quindi prima dell'inizio lavori. Pertanto la normativa regionale non può essere adottata in contrasto con il DPR 380/2001 a discapito dei cittadini.